Il Responsabile del Settore IL DIRIGENTE (Dottessa Caterina Navach)	Il Dirigente del Settore Finanziario
Il presente verbale è stato approva	to e sottoscritto nei modi di legge
11. VICE-SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna Lisa Camposeb)	IL PRESIDENTE
Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli att	ti d'ufficio,
ATTESTA	
Provincia per quindici giorni consecutivi dal 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;	ione è in pubblicazione all'albo pretorio della ex art. ex art in data 8/08/2000, n. 267.
La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:	
Andria, 3 AGO, 2012  Il Vice-Segretario Generale VINCIA de la dott. ssa Anna Lisa CAMPOSEO	

53

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Delibera n.

del \_ - 8\_AGO\_2012

## PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA	GIUNTA	PROVINCIALE
----------------------------------	--------	-------------

N.	53	DEL	- 3 AGO.	2312

OGGETTO: Assunzione docenti a tempo determinato ITA. Atto di indirizzo. Modifica regolamento ITA

L'anno duemiladodice	addì	8	del mese di	AGOSTO	
nel Palazzo della Provi	ncia, a se	guito di	convocazione,	si è riunita la Giun	ta Provinciale. Per la
trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:					

				Presente	Asse
1.	VENTOLA	FRANCESCO	- Presidente	X	
2.	DI MARZIO	GIUSEPPE	- Assessore	×	
3.	CEFOLA	GENNARO	- "	$\times$	
4.	CAMERO	POMPEO	- "		>
5.	CAMPANA	DOMENICO	- "	$\times$	
6.	SPINA	ANTONIA	_ "	$\sim$	
7.	TROIA	SABINO	- "	入	
8.	LOMBARDI	CARMELINDA	- "	$\sim$	
9.	DAMIANI	DARIO	"	<b>×</b>	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Maria DE FILIP (Dott.ssa Anna Disa Camposeo)


Previa istruttoria del Settore Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;


del PRESIDENTE Su relazione dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione. Pompeo Camero:

## Si premette:

- o Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n.62, le suole non paritarie di cui al Regolamento, n.263 del 29.11.2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18.04.94 n.389;
- O Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- O Sono requisiti per il riconoscimento della parità scolastica:
  - Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione;
  - Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  - Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
  - Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  - Istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
  - Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
  - Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
  - Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola per l'infanzia: non può
    essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi
    completi, ad iniziare dalla prima classe;
  - Personale docente fornito del titolo di abilitazione;
  - Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;
- o La Provincia Barletta-Andria-Trani è titolare della scuola parificata Istituto tecnico Agrario Umberto I con sede in Andria.
- o Tale istituto è operativamente collocato nell'ambito del VI settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione ITA; il rappresentante legale è il Presidente della provincia; l'organizzazione è disciplinata con il regolamento d'Istituto approvato giusta deliberazione della Giunta Provinciale;
- o Attualmente l'Istituto vede iscritti per l'anno scolastico 2012/2013 n. 200 alunni, gestiti da n. 1 funzionario apicale, n.2 addetti di segreteria, n.2 unità di personale ATA e n.11 Docenti di ruolo.
- Occorre prevedere la copertura dei posti di docente non di ruolo per supplenze annuali, attingendo dalle graduatorie d'Istituto.
- o In base al citato regolamento di istituto, le graduatorie di istituto sono formate con l'applicazione della normativa statale in materia.

Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo — <u>Decreto ministeriale 13 giugno 2007</u> registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro n.6, foglio 107, pubblicato nella G.U.-SG- del 22 agosto 2007;






Visto l'art.2 del citato decreto, rubricato "Graduatorie di circolo e di istituto" che prevede: "Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art.7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3....L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola Provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche......"

Visto il <u>Decreto Ministeriale n.62 del 13 luglio 2011</u> relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014;

Preso atto che il MIUR con il citato DM n.62 del13 luglio 2011, ha disposto in merito alla modalità e termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014,

Visto l'art.1 del citato D.M. 62/2011, rubricato "Graduatorie di circolo d'istituto" che prevede: "Per gli anni scolastici 2011-2012,2012-2013 e 2013-2014 in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli art.5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, d'ora in poi denominato Regolamento .......... Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 conservano validità per il triennio di cui al comma 1."

## Considerato che:



- In particolare, in dettaglio al citato D.M. si rileva che è ammessa la presentazione di istanze nelle graduatorie di istituto di docenti che hanno scelto di essere inseriti nelle graduatorie di istituzioni scolastiche, per gli AA.SS. 2011-2014, della Provincia ove ha sede l'Istituto;
  - Alla data del 01.08.2011, tuttavia, non vi era una graduatoria provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani, in quanto non risulta istituito l'Ufficio scolastico Provinciale;
- L'Ufficio Scolastico Provinciale ha sostituito nelle funzioni e competenze il provveditorato agli studi. Il Provveditore agli Studi era preposto ad un ufficio periferico del Ministero della Pubblica Istruzione denominato provveditorato agli Studi, dal quale dipendevano gli insegnanti di scuola secondaria, elementare e materna, gli ispettori, i presidi e i direttori didattici. Istituiti dalla legge 13 novembre 1859 n. 3725 (nota come legge Casati) con competenza provinciale, i provveditorati agli studi vennero ridotti a 19 con competenza regionale dalla riforma Gentile, per ritornare nuovamente alla competenza provinciale nel 1936. Con l'art. 6 del DPR 6 novembre 2000 n.347 i provveditorati agli studi sono stati soppressi e le loro competenze, notevolmente ridimensionate a seguito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, trasferite agli uffici scolastici regionali, che si articolano a livello provinciale in centri servizi amministrativi (CSA), dal 2006 denominati uffici scolastici provinciali (USP);
- In Italia, l'Ufficio scolastico regionale (USR) è un ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presente in 18 capoluoghi di regione (non c'è in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dove vige una disciplina separata). Istituito con DPR 6 novembre 2000 n.347, la sua disciplina è attualmente contenuta nel DPR 21 dicembre 2007 n.260 e segnatamente nell'art.7. L'ufficio scolastico regionale, al quale è preposto un dirigente generale, dipende funzionalmente dai capi dei dipartimenti del Ministero, in relazione alle specifiche materie da trattare. Si articola sia per funzioni che per territorio in uffici ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia. L'articolazione territoriale è a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati fino al 2006 centri servizi amministrativi (CSA) ed ora uffici scolastici provinciali (USP) o anche ambiti territoriali. Dipendono funzionalmente dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, a livello periferico, anche i dirigenti investiti dell'esercizio della

funzione ispettiva tecnica, componenti il corpo ispettivo del Ministero. Le funzioni dell'ufficio scolastico regionale sono elencate all'art.7 comma 3, del DPR 260/2007. Esso ha ereditato le competenze, comunque ridimensionate a seguito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in precedenza attribuite al provveditorato agli studi, soppresso dall'art.6 del DPR 347/2000. In particolare:

- Vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
- Cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti;
- Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione scolastica in ambito regionale;
- Integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione e cura i rapporti con questi enti, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
- Vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle Istituzioni scolastiche le risorse finanziarie ed umane;
- Verifica e vigila al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa;
- Esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi.

L'Ufficio Scolastico Provinciale provvede, tra l'altro, all'istituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie del personale docente e della scuola.


Ad oggi, non essendo ancora costituito l'Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani, non è stata istituita la graduatoria provinciale dei docenti.


Pertanto alla data del 01.08.2011 non vi era il presupposto di base per l'applicabilità del DM 62/2011, cioè la candidabilità per la graduatoria di istituto di docenti che hanno scelto di essere inseriti nelle graduatorie, per gli AA.SS. 2011-2014, della Provincia ove ha sede l'istituto stesso.

Richiamata la legge 10.03.2000 n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e alla istruzione", pubblicata nella G.U. n.67 del 21 marzo 2000, che prevede testualmente "Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa .......La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:....personale docente fornito di abilitazione ....".

In tal senso la Giunta Provinciale ha dettato il proprio indirizzo in ordine alla non costituzione di una nuova graduatoria di istituto ai sensi del DM 62/2011 per l'Istituto Tecnico Agrario di Andria, scuola parificata di gestione provinciale, per l'anno scolastico 2011/2012.

Si è inoltre evidenziata l'esigenza di riduzione dei costi complessivi correlati alla funzionalità dell'Istituto Tecnico Agrario, avanzando all'USR Puglia una proposta di statalizzazione dello stesso con nota prot. 7213 del 12/11/2011.





In prosieguo ed in continuità, la Giunta Provinciale ha proposto la statalizzazione dell'ITA Andria per accorpamento con l'ITIS Jannuzzi di Andria in sede di riordino delle istituzioni scolastiche, approvato giusta deliberazione n°119 del 28/11/2011.

Tale ipotesi è stata cassata dalla Regione Puglia con propria deliberazione n°125 del 25/01/2012 rettificata con deliberazione n°221 del 07/02/2012, e di fatto ad oggi permane la situazione quo ante.

Occorre pertanto provvedere con somma urgenza alla copertura dei posti di docente a tempo determinato, al fine di garantire la funzionalità delle classi per l'anno scolastico 2012/2013.

Si richiama in primis la legge 10.03.2000 n°62, che all'art. 1 comma 4 lettera g) ed h) riconosce la parità alle istituzioni scolastiche che occupino personale docente fornito del titolo di abilitazione e con contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

L'art. 32 del CCNL 14.09.2000 comparto Enti Locali disciplina le mansioni, l'orario di servizio e le indennità spettanti al personale docente delle scuole gestite dagli enti locali. Definitivamente pronunciandosi sul punto, l'ARAN con parere n°1035 ha precisato che è escluso che presso una medesima amministrazione collocata in uno specifico comparto una parte del personale possa essere assoggettata ad un CCNL diverso da quello stipulato dall'ARAN per la generalità dei dipendenti; ....all'interno del comparto Enti locali, al personale dipendente sia docente che amministrativo si applicano solo le previsioni della vigente contrattazione collettiva del comparto EELL, sotto il profilo sia giuridico che economico.

Con nota prot. 583 del 05.06.2012 il dirigente del Settore ha chiesto chiarimenti e indicazioni operative in merito all'USR Puglia.

Con nota prot. 3991 del 08.06.2012 l'USR Puglia ha precisato che il personale docente, munito di titolo di abilitazione, deve avere contratti individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di settore.

con nota prot. 40442 del 10.07.2012 il Dirigente del Settore ha chiesto formalmente all'USR Puglia la conferma della permanenza dei requisiti di parità in caso di attivazione per i docenti a tempo determinato di contratto conformi al CCNL Enti Locali.

Con nota prot. 42612 del 19.07.2012 l'ARAN ha precisato che il personale docente operante presso l'ITA "non può che essere destinatario della disciplina contrattuale del comparto Regioni-Autonomia Locali";

Con nota prot. 43868 del 25.07.2012 l'USR Puglia ha precisato che "il richiamo normativo ai CCNL di settore possa riferirsi sia al CCNL Scuola sia ad altra tipologia di contratto";

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, dettare il proprio indirizzo in ordine alla formazione di una graduatoria di docenti laureati (Cat. D) o diplomati (Cat. C) da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per le esigenze dell'ITA di Andria;

Ritenuto articolare la modalità selettiva per titoli e colloquio, al fine di meglio valutare le professionalità;

Ritenuto, per tutto quanto sopra precisato, così modificare ed integrare il Regolamento dell'Istituto Tecnico Agrario di Andria, approvato giusta deliberazione della Giunta provinciale n°145 del 29.09.2010:

ART. 7 COMMA 3 "Il reclutamento del personale docente avviene per pubblico concorso ai sensi del DPR 487/1994"

ART. 11 COMMI 1-2-4"Il dirigente costituisce annualmente apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola.

La graduatoria è formata per selezione per titoli e colloquio, su apposito bando emanato dal dirigente competente.

L'avviso per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie è affisso all'Albo pretorio dell'ente ed all'albo di istituto, nonché pubblicato sui relativi siti web.

ART. 11 COMMA 4: Soppresso

Ritenuto provvedere in merito;

Preso atto che sul presente provvedimento è stato acquisito parere di regolarità tecnica del competente dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL;

Dato atto che sulla presente proposta di provvedimento non è necessario acquisire parere di regolarità contabile, atteso che la stessa non comporta impegno di spesa e/o variazione di entrata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL;

Tutto quanto sopra premesso e precisato, con votazione unanime e palese

LA GIUNTA PROVINCIALE

PRESIDENTE

Udita la relazione dell'Assessore al ramo e condivisa la proposta;


Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;


Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento non è necessario acquisire parere di regolarità contabile, atteso che la stessa non comporta impegno di spesa e/o variazione di entrata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL;

A voti unanimi, resi in modo palese

## **DELIBERA**

- Di dettare il proprio indirizzo in ordine alla formazione di una graduatoria di docenti laureati (Cat. D) o diplomati (Cat. C) da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per le esigenze dell'ITA di Andria;
- 2. Di dettare il proprio indirizzo per l'articolazione della modalità selettiva per titoli e colloquio, al fine di meglio valutare le professionalità;
- 3. Di modificare ed integrare il Regolamento dell'Istituto Tecnico Agrario di Andria, approvato giusta deliberazione della Giunta provinciale n°145 del 29.09.2010 come segue:
  - ART. 7 COMMA 3 "Il reclutamento del personale docente avviene per pubblico concorso ai sensi del DPR 487/1994"
  - ART. 11 COMMI 1-2-4"Il dirigente costituisce annualmente apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola.
  - La graduatoria è formata per selezione per titoli e colloquio, su apposito bando emanato dal dirigente competente.
  - L'avviso per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie è affisso all'Albo pretorio dell'ente ed all'albo di istituto, nonché pubblicato sui relativi siti web.
  - ART. 11 COMMA 4: Soppresso
- 4. Di prendere atto del parere ARAN prot. 42612 del 19.07.2012, in premessa richiamato, e disporre per l'applicazione ai singoli contratti con i docenti a tempo determinato del CCNL Enti Locali;





- 5. Di demandare al Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione per l'approvazione dello schema di avviso pubblico e relativa modulistica, nonché per il completamento della relativa istruttoria;
- 6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o minore entrata a carico del bilancio provinciale;
- 7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Personale per opportuna conoscenza;
- 8. Di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, attesa la necessità di ultimare la relativa conseguente istruttoria in tempo utile prima dell'avvio dell'anno scolastico 2012/2013.



